

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n 2469/2022 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione con l'ordinanza del 15/03/2022, con concessione del termine (decorrente dalla data di comunicazione di detta ordinanza) di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da S.M., C.F. (...) , rappresentato e difeso dall'avv.to PERSICO RITA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via G. Camozzi, n. 118, giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORE,

nei confronti di

P.I. S.P.A., C.F. (...), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to DELL'AGLIO GIANFRANCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA,

avente ad oggetto: buoni postali.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 28/3/2022, S.M. promuoveva il presente giudizio nei confronti di P.I. S.P.A., chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo spettante nel rispetto delle condizioni economiche riportate a tergo dei buoni postali fruttiferi e della normativa fiscale, infine concludendo come riportato in epigrafe. Con comparso di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio P.I. S.P.A., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande e la limitazione delle avverse pretese alla minor somma dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositata le memorie ex [art. 183](#), comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 15/03/2022.

Le domande principali avanzate da parte attrice sono fondate e da accogliersi nei termini che seguono.

In particolare, in merito alla questione attinente alla normativa fiscale dei buoni postali, deve rilevarsi quanto di seguito indicato. In parte riprendendo la passata giurisprudenza di questo Tribunale (ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1390 del 2020 e Trib. Bergamo, sent. n. 2009 del 2022), è dirimente l'analisi delle modifiche del quadro normativo di riferimento. L'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, nello specifico, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP, enunciando: "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'impostalocale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ...". Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie "Q", avvenuta per il tramite del D.M. del 13 giugno 1986, è intervenuto il [D.L. n. 556 del 19 settembre 1986](#), convertito con modificazioni dalla [L. n. 759 del 17 novembre 1986](#), e rubricato "modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](#)": con tale normativa è venuta meno l'esenzione pregressa, prevista dal precedente articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, istituendosi, invece, una ritenuta d'imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri frutti "corrisposti" ai possessori, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 ratione temporis applicabile. È, quindi, seguito poi il [D.Lgs. n. 239 del 01 aprile 1996, che ha](#) ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP dalle disposizioni di cui al D.L. n. 556 del 1986, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%, in particolare disponendo: "Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del [12,50 per cento, ... gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](#), ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche (...)".

Orbene, come ben evidenziato dall'uso dei vocaboli "corrisposti" e "percepiti", le discipline fiscali suesposte rispondono al c.d. principio di cassa, di talché esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso. Tale disponibilità - anche a voler porre in dubbio, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1390 del 2020 e Trib. Bergamo, sent. n. 2009 del 2022, nonché in parte riprendendo alcune argomentazioni di parte convenuta - può essere intesa come solamente integrata dal rimborso del buono all'atto della sua presentazione per la riscossione, oppure può, in una

alternativa esegesi, anche comprendere la capitalizzazione degli interessi semplici. Quest'ultima, invero, come ritenuto dalla giurisprudenza pur maturata in diverso contesto, concreta un c.d. pagamento contabile (così, Trib. Lucca, sentenza 7 - 10 maggio 2013), che realizza un fenomeno, dunque, non diverso da quello speculare riscontratosi nella prassi bancaria dei rapporti in conto corrente in cui, in alternativa al pagamento effettivo degli interessi debitori, gli stessi vengono fittiziamente corrisposti mediante il loro addebito in conto, suscettibile di determinare, a date condizioni, la loro capitalizzazione.

Tuttavia, anche aderendo a quest'ultima tesi, in ogni caso è dirimente osservare come l'emittente dei buoni ha illegittimamente ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dei trattamenti tributari suesposti e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore sia alla percezione effettiva degli importi da parte del risparmiatore, sia al c.d. pagamento contabile tramite la capitalizzazione degli interessi, la quale, invece, precede e non segue l'applicazione del relativo tributo.

Sul punto, a nulla rileva che il D.M. del 23 giugno 1997 (G.U. n. 145 del 24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni Q, R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7), così affermando di delineare una ricognizione di prassi contabili precedenti: trattasi, infatti, di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo, e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia nella sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 58 /E del 9 maggio 2000, che certo non assurgono a normazione primaria.

La citata disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate rendono ultroneo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13 giugno 1986 evidenziano l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò rendendosi superfluo verificare se ciò concorra ad inficiare o meno l'attendibilità dei criteri di computo "al netto" indicati dal D.M. del 23 giugno 1997.

Le conclusioni suesposte non sono convincentemente smentite da Trib. Milano, ord. del 24 marzo 2022, in causa n. 34673/2021 r.g.. Infatti, quest'ultima pronuncia non persuade laddove valorizza, richiamando una pregressa pronuncia dell'ABF di Milano, la circostanza che, sui buoni, era alternativamente specificato che "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", oppure che "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione". Invero, non può ritenersi che, con tali dizioni, le parti abbiano voluto o potuto validamente e negozialmente derogare alla normativa tributaria suesposta, prevedendo un momento impositivo anteriore a quello normativo del c.d. principio di cassa. Infatti, in primis, tali dizioni non prendono espressamente posizione circa il momento impositivo, anzi rinviando la prima alla "legge" e, dunque, alla sopra esplicita normazione primaria, mentre la seconda alla "data di emissione" solo per individuare la disciplina normativa *ratione temporis* applicabile, non anche il momento impositivo che, infatti, nemmeno nell'illegittima prassi di P.I. S.P.A., importa l'applicazione di una imposta/ritenuta *tantum* ed all'atto dell'emissione del buono. Ciò rende superfluo esaminare il problema, altrimenti sussistente, dell'eventuale nullità di una pattuizione destinata ad individuare un momento impositivo diverso da quello indicato dalla normazione primaria, potendosi discutere della applicabilità analogica o meno al caso di specie del principio giurisprudenziale alla stregua del quale "Le ritenute fiscali (...)", come anche in

generale i tributi, "costituiscono lo strumento attraverso il quale il cittadino assolve i propri doveri di contribuente, in ottemperanza a norme impositive inderogabili, e come tali implicanti la nullità di patti che escludano o trasferiscano su altri il relativo onere" o comunque disciplinino diversamente quest'ultimo (così, ex multis, [Cass., Sez. L, Sentenza n. 2688 del 03/04/1990](#), Rv. 466358 - 01 e, in tal senso, anche Sez. U, Sentenza n. 3935 del 23/04/1987 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7501 del 2014), tanto più che "[L'art. 53 della Costituzione, il quale, dopo aver disposto che tutti devono](#) concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissa il criterio della progressività, quale parametro informatore del sistema tributario nel suo complesso, rende il debito su imposte dirette personale ed infungibile, e, pertanto, non autorizza comportamenti od accordi che lo eludano o lo trasferiscano su altri (...)" (Sez. U, Sentenza n. 3935 del 23/04/1987, Rv. 452787 - 01), e che, a fortiori, lo maggiorino con l'applicazione, senza avallo legislativo, di un criterio diverso dal normativo principio di cassa, nonché più distante dal principio della progressività. Le conclusioni sopraindicate non sono smentite - come ritenuto, ex multis, da Trib. Perugia, sent. n. 244 del 02/02/2023 - dal combinato disposto

A. dell'[art. 1](#), comma 3, lett. b), [D.L. n. 556 del 1986](#), laddove prevede che "Le ritenute di cui al comma 2 sono rimosse: b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'art. 8, terzo comma, dello stesso decreto"

B. dell'art. 3, comma 2, lett. d) ed f) del D.P.R. n. 602 del 1973 (richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L.

[n. 556 del 1986](#)), laddove sancisce che "[Sono rimosse mediante versamento diretto alle sezioni di](#) tesoreria provinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d' imposta ancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d' imposta ancorché non corrisposti".

Anche a non voler accedere all'esegesi secondo la quale le due citate disposizioni si riferiscano a redditi diversi da quelli de quibus e per i quali sia pertinente il c.d. principio di competenza ("Sono rimosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (...) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi (...) maturati nel periodo d' imposta ancorché non corrisposti"), tale combinato disposto non porta a ritenere che la capitalizzazione operi necessariamente al netto e non al lordo dell' imposta. Anzi, le due norme in esame non disciplinano i rapporti tra parte attrice e parte convenuta, bensì tra quest'ultima e l'E., stabilendo che la società convenuta debba versare all'Amministrazione finanziaria l' importo delle ritenute temporalmente anche prima della corresponsione degli interessi (che sia la stessa o meno soddisfatta anche dalla sola capitalizzazione), ma né che l'ammontare delle medesime sia differente dalle conclusioni interpretative susposte, né che l'applicazione delle ritenute debba necessariamente precedere la capitalizzazione.

La conclusione esposta nel periodo che precede, del resto, è l'unica che consente di evitare una interpretatio abrogans delle norme che seguono, anzi giungendo ad una esegesi coerente con il primato del dato letterale ex [art. 12](#), comma 1, delle preleggi (in tal senso, ex multis, S.U., sent. n. 23051 del 2022) che non consente di pretermettere il rilievo di come, contestualmente alle norme sub A. e B., [l'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973](#), non a caso, disciplina la rivalsa dell'ente postale sugli " interessi ed altri proventi corrisposti" e non già maturati,

e di come le (citate ad inizio trattazione e) prime disposizioni richiamate del D.L. n. 556 del 19 settembre 1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759 del 17 novembre 1986, facente rinvio all'[art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 razione temporis](#) applicabile, nonché del D.Lgs. n. 239 del 01 aprile 1996, espressamente riportino i vocaboli "corrisposti" e "percepiti", e non già maturati.

È solo, dunque, ad abundantiam che occorre aggiungere come né la disciplina sub A. e B., tra amministrazione postale ed E., in tema di ritenuta, né la nozione giuridica di quest'ultima importano degli effetti "a rime obbligate" per quanto attiene alla relazione risparmiatore-ente postale: infatti, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve escludersi, in via generale ed assoluta, "l'asserita necessità della "corrispondenza tra obbligazione tributaria ed obbligo della ritenuta", per effetto della quale dovrebbero ritenersi estese ai sostituti d' imposta, senza una espressa previsione normativa in tal senso ed in contrasto con il principio della tassatività degli obblighi tributari (su cui v. la citata sentenza n. 9606-91), prescrizioni e presunzioni che hanno come destinatari i (soli) titolari del reddito di interessi" (così [Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13153 del 1995](#)) e viceversa.

Nemmeno, poi, può ritenersi - come sostenuto da Trib. Bologna, ord. del 28 febbraio 2023 e da Trib. Bologna, ord. del 2 marzo 2023 - che il [D.M. del 23 giugno 1997](#), nella parte in cui avalla la capitalizzazione al netto della ritenuta applicabile, sia attuazione dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 239 del 1996, laddove, introducendo l' imposta sostitutiva, ha altresì specificato che "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7", di talché il computo de quo dell'ente postale, tramite il citato decreto ministeriale, troverebbe un indiretto aggancio normativo. Invero, in primo luogo, scorrendo il prodotto [D.M. del 23 giugno 1997](#), si nota come quest'ultimo non sia emanazione di tale norma primaria, piuttosto promanando dall'[art. 173](#) del D.P.R. n. 156 del 1973, dovendo rilevarsi come (i) manca la menzione della proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane (invece, segnatamente, risultante nel differente D.M. del 23 dicembre 1998, n. 511), (ii) in parte motiva meramente indica "l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso", (iii) si limita a prendere atto, all'art. 7, della prassi secondo la quale "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Tuttavia, anche opinando diversamente dal periodo che precede e volendo conferire rilievo dirimente al richiamo in parte motiva del "Visto il [D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239](#), recante: "Modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati"", pur in presenza di un numero ingente di altri testi normativi parimenti richiamati, non è possibile supporre che le "modalità applicative della (...) disciplina" del [D.Lgs. n. 239 del 1996](#), da adottarsi con decreto ministeriale, possano sovvertire il dato testuale di tale decreto legislativo di rango primario, laddove, all'art. 2, stabilisce che detta imposta sostitutiva concerna "gli interessi ed altri proventi (...) percepiti".

Nemmeno è poi sostenibile - come ritenuto da Corte d'appello di Ancona, sent. del 7/3/2023 - che proprio essendo il [D.M. del 23 giugno 1997](#) attuazione dell'[art. 173](#) del [D.P.R. n. 156 del 1973](#), quest'ultima disposizione primaria, mediata da tale decreto ministeriale, legittimerebbe il computo della capitalizzazione al netto del

trattamento tributario pertinente. Invero, la citata norma consente solo le "variazioni del saggio d' interesse", non anche della disciplina tributaria - segnatamente - interessata dalle suesposte norme di rango primario.

Il quadro suesposto nemmeno viene intaccato dal [D.M. del 23 dicembre 1998, n. 511](#), il quale, anzi, all'art. 2 specifica come "l' imposta sostitutiva (...) è applicata dalla P.I. S.p.a. all'atto del pagamento degli interessi, premi ed altri frutti", aggiungendo una serie di obblighi informativi che non coinvolgono il risparmiatore.

Alla luce di quanto suesposto, deve accertarsi la futura debenza nella misura - incontestata nel quantum - indicata in citazione, conseguentemente dichiarandosi l'applicazione del quadro normativo interpretato come suesposto e condannandosi la convenuta al futuro pagamento, alle sottoindicate scadenze, in mancanza di anteriore richiesta di rimborso dei buoni ed in favore dell'attore, dei seguenti importi:

- a) Euro 34.433,65 per il titolo n. 00.025.771 07, sottoscritto in data 11.2.1994 per L. 5.000.000, appartenente alla serie ordinaria Q, il quale raggiungerà la completa maturazione dei rendimenti il 12.12.2024, il tutto oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo;
- b) Euro 34.137,03 per il titolo n. 00.025.780 07, sottoscritto in data 26.4.1994 per L. 5.000.000, appartenente alla serie ordinaria Q, il quale raggiungerà la completa maturazione dei rendimenti il 27.12.2024, il tutto oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo.

Tale condanna condizionata deve ritenersi, infatti, anche processualmente ammissibile, in quanto, rammentato che "Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione" (così [Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 25/08/2003](#), Rv. 566221 - 01), non esigono ulteriori acclaramenti giudiziali le circostanze della maturazione delle suesposte scadenze e della carenza di anteriore richiesta di rimborso dei buoni prima delle stesse.

Tuttavia, stanti le future scadenze menzionate e considerate dall'attore, non potendo richiamarsi, in presenza delle medesime, i principi di cui all'[art. 1181](#) c.c., valevoli solo per obbligazioni già esigibili, le spese processuali devono considerare lo scaglione pertinente per Euro 10.979,27, pari all' importo della differenza tra quanto richiesto da parte attrice e quanto prospettato come dovuto dalla convenuta. Conseguentemente, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa; dette spese si liquidano in favore di parte attrice, considerati le vigenti tariffe forensi del D.M. n. 55 del 2014, l' importo delle domande accolte, in Euro 786,00 per spese vive ed in Euro 4.678,00 per compensi (fase di mediazione e di negoziazione assistita Euro 441,00, fase di studio Euro 919,00, fase introduttiva Euro 777,00, fase istruttoria Euro 840,00, fase decisoria Euro 1.701,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria ed in ragione della natura documentale della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

1) Accertato quanto indicato in parte motiva circa il trattamento tributario e la disciplina applicabile, condanna P.I. S.P.A. al futuro pagamento, alle sottoindicate scadenze di completa maturazione, in mancanza di anteriore richiesta di rimborso dei buoni, ed in favore di S.M., dei seguenti importi:

a) Euro 34.433,65 per il titolo n. (...), sottoscritto in data 11.2.1994 per L. 5.000.000, appartenente alla serie ordinaria Q, il quale raggiungerà la completa maturazione dei rendimenti il 12.12.2024, il tutto oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo;

b) Euro 34.137,03 per il titolo n. (...), sottoscritto in data 26.4.1994 per L. 5.000.000, appartenente alla serie ordinaria Q, il quale raggiungerà la completa maturazione dei rendimenti il 27.12.2024, il tutto oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo;

2) Condanna P.I. S.P.A. al pagamento, in favore di S.M., delle spese processuali, liquidate in Euro 786,00 per spese vive ed in Euro 4.678,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Conclusione

Così deciso in Bergamo, il 28 aprile 2023. Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2023.